



I CARE – FORMAZIONE E SVILUPPO – A.P.S. ETS

Via G. Ceruti n. 123/125 – 76123 – ANDRIA – (BT)

Codice Fiscale n. 90056940720

P. IVA – Registro delle Imprese di Bari n. 06160920721

Repertorio Economico Amm.vo n. 471925

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitré il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 18,30 presso la sede associativa sita in Andria (BT) alla Via G. Ceruti n. 123/125, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione:

I CARE - FORMAZIONE E SVILUPPO - APS ETS

regolarmente convocata dal Presidente.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, assume la Presidenza la Sig.ra Maddalena MARMO che chiama la Sig.ra Filomena LOSITO a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatata la presenza di n. 8 associati nelle persone dei Sigg.ri Maddalena MARMO, Filomena LOSITO, Adriano MONTANARO, Donato DI TRANI, Clara DE LUCIA, Vito LOSITO, Palma LOSITO e IDA Montanaro, e dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, dichiara l'Assemblea Ordinaria validamente costituita per deliberare sulla materia iscritta all'Ordine del Giorno del quale tutti i presenti si dichiarano sufficientemente e tempestivamente informati:

- **MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEGLI ARTICOLI 1.; 2.; 3.; 7.; E 14. DELLO STATUTO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DELLO STESSO ALLE NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE E PER MIGRAZIONE DALLA SEZIONE "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" ALLA SEZIONE "ALTRI ENTI";**
- **VARIE ED EVENTUALI.**

Il Presidente dando il benvenuto a tutti i partecipanti, espone all'Assemblea

- che in data 23.12.2022, l'Associazione è stata iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) con Determina n. 1537 del 23.12.2022 nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- che, per motivi legati all'assetto organizzativo interno, l'Associazione intende presentare istanza di migrazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore

(RUNTS) dalla sezione delle "Associazioni di Promozione Sociale (APS)" alla sezione "Altri Enti";

- che, per effetto della suddetta variazione, pertanto, risulta essere necessario modificare l'allegato Statuto, che ne costituisce parte integrante.

In particolare saranno oggetto di modifica, la denominazione sociale dell'associazione con la cancellazione dell'acronimo "APS" e modifica degli articoli 1, 2, 3, 7, e 14. dello Statuto ai fini dell'adeguamento dello stesso alle norme del Codice del Terzo Settore e per migrazione dalla sezione "Associazioni di Promozione Sociale" alla sezione "Altri Enti", ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente dà lettura all'Assemblea dei nuovi articoli dello Statuto, ed invita la medesima a deliberare l'adozione del nuovo testo di Statuto.

L'Assemblea dopo breve discussione, preso atto di quanto espresso dal Presidente, ritenuta la necessità di provvedere in conformità alla proposta formulata, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

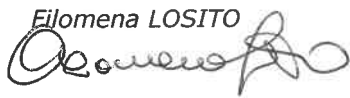
- di rettificare la denominazione sociale dell'associazione con la cancellazione dell'acronimo "APS" e adottare un nuovo testo di Statuto, contenente le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 7 e 14. dello Statuto, ai fini dell'adeguamento dello stesso alle norme del Codice del Terzo Settore e per migrare dalla sezione "Associazioni di Promozione Sociale" alla sezione "Altri Enti", ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Detto nuovo testo di Statuto, sottoscritto dagli stessi, si allega al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente constatato che sono esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e che nessuno ha chiesto la parola, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

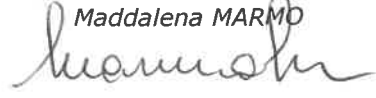
IL SEGRETARIO

Filomena LOSITO



IL PRESIDENTE

Maddalena MARMO



08 MAR 2023

Registrato a Barletta II

al n° 250 serie 3 esatti

EURO Esente



2

ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Emanuele Antonio Langiano
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopedote"



STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA

Art. 1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Andria alla Via Giacomo Ceruti n. 123, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata "I CARE - FORMAZIONE E SVILUPPO - ETS" in conformità al dettato del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "I CARE - FORMAZIONE E SVILUPPO - ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore comma 1 lett. a), c), d), g), i) e m), meglio specificate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo

Settore.

Ed in particolare persegue le finalità proprie della formazione professionale e dell'istruzione ai sensi della legge regionale Regione Puglia 15/2002 e delle altre leggi in materia sia regionali che nazionali e comunitarie svolgendo attività nei seguenti settori:

- * ricerca in ambito sociale, economico, giuridico ed occupazionale, e strategie a sostegno delle emergenze;
- * promozione ed assistenza sociale;
- * promozione della cultura e dell'ambiente;
- * informazione e comunicazione;
- * istruzione;
- * formazione;
- * orientamento;
- * promozione delle pari opportunità;
- * tutela dei diritti civili e promozione dell'integrazione multietnica e multiculturale a servizio delle minoranze;
- * promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché dell'inserimento lavorativo di tutti i soggetti, in particolare dei disabili e di coloro che appartengono a fasce svantaggiate;
- * istruzione e formazione di giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.

Essa contribuisce all'attuazione delle politiche nazionali e regionali di sviluppo locale favorisce l'utilizzo dei programmi attivati dall'Unione Europea a tal fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree e ai gruppi sociali in condizioni di svantaggio, cooperando per il loro sviluppo.

Art. 4. L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- A. divulgare tematiche relative alla crescita culturale, ambientale, economica e sociale dell'Unione Europea e dei paesi terzi;
- B. stimolare la diffusione di politiche e programmi, a livello europeo, nazionale e locale, atti a realizzare una riduzione del divario tra aree a diverso grado di sviluppo, favorendo in particolare la crescita socio-economica delle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea;
- C. favorire lo sviluppo di politiche e di iniziative dirette all'informazione e all'orientamento scolastico e professionale dei giovani, all'attenuazione della disoccupazione e dei fenomeni di devianza e di disagio, alla formazione e riqualificazione continua di tutti i soggetti, in particolare svantaggiati, alla promozione delle conoscenze informatiche e delle nuove tecnologie;
- D. di cooperare con altri enti in settori quale cultura, formazione, volontariato, ricerca, sanità e ambiente, in considerazione dell'elevata utilità sociale delle attività da essi svolte;
- E. favorire con idonee iniziative nei settori della cultura, dell'istruzione, della salute, dell'arte, dello sport, ecc., la costruzione di un'Europa "sociale" più avanzata e rispettosa dei

valori della persona umana ed in particolare dei gruppi sociali meno favoriti;

- F. favorire la collaborazione tra operatori culturali, sociali economici e istituzionali, per favorire in particolare la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, la promozione turistica, la tutela e valorizzazione delle cose di interesse di artistico e storico, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili;
- G. recuperare ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi, progettare e realizzare spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati, compiere analisi paesaggistiche e territoriali, valutare l'impatto ambientale, compiere il restauro di parchi e giardini storici, svolgere attività agronomiche;
- H. svolgere consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche e geo-pedologiche;
- I. raccogliere, recuperare, trattare e riciclare rifiuti e materiale di scarto;
- J. coadiuvare lo sviluppo e attuare politiche ed azioni efficaci nei settori della ricerca sociale e della ricerca scientifica e tecnologica del trasferimento dell'innovazione;
- K. promuovere un rapporto di efficace cooperazione tra realtà territoriali periferiche, istituzioni centrali e organismi sopranazionali; sviluppare tutte le forme di cooperazione transnazionale, con particolare riferimento all'area mediterranea;
- L. organizzare dibattiti, convegni, seminari, indagini, ricerche, campagne di sensibilizzazione, fiere e manifestazioni, attività di formazione;
- M. realizzare e divulgare produzioni quali banche dati, pubblicazioni, filmati ed ogni altro strumento informativo, telematico e multimediale;
- N. favorire lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, la cultura dell'autoimpiego e dalla imprenditorialità anche in forma sociale e cooperativa, gli strumenti per l'inserimento lavorativo (tirocini formativi, ecc.), e la sperimentazione di servizi innovativi;
- O. attivare servizi ed iniziative volti ad acquisire e fornire informazioni sulle normative, sui programmi e sulle attività afferenti i settori di interesse;
- P. fornire a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, idonei strumenti di conoscenza delle politiche europee, nazionali e regionali di sviluppo e di assistenza nell'elaborazione di strategie e azioni, ivi comprese la ricerca di partner e la promozione delle idee progettuali;
- Q. organizzare iniziative e corsi di formazione, per insegnanti, animatori e operatori socio-culturale, in ogni settore, livello e grado, utilizzando qualsiasi metodologia e tecnologia;
- R. progettare, organizzare e gestire corsi di formazione liberi e corsi

di formazione finanziati con risorse pubbliche a favore di dipendenti di imprese ed enti pubblici, di disoccupati, di immigrati, donne e qualsiasi altro soggetto fisico o giuridico;
S. istituire borse di studio, organizzare stage formativi, promuovere scambi di studenti e lavoratori in particolare nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi terzi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale e comunque solo come attività a ciò strumentali, l'Associazione potrà comunque svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, nonchè tra l'altro, a solo titolo semplificativo:

- I. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni private ed altre;
- II. istituire e gestire strutture, sportelli, uffici ed unità locali di ogni tipo utili o necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- III. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in associazioni, consorzi, società cooperative o di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque complementari all'attività sociale;
- IV. favorire e sviluppare iniziative sociali, previdenziali, assistenziali e culturali sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l'associazione potrà beneficiare di finanziamenti pubblici, privati e Comunitari.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e uguaglianza ed equità dei diritti di tutti gli associati, che si esplicano attraverso le norme che regolano l'ordinamento interno dei propri organi e delle attività.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestante in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o con contratto di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, anche ricorrendo a proprio associati.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Le cariche associative sono tutte di natura elettiva e temporanea. E'

esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione.

Tutti i soci hanno il diritto di fruire della sede sociale, delle attrezzature e dei materiali in essa disponibili, nonché dei servizi realizzati dall'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse ed ai servizi realizzati dall'associazione, eventualmente anche con specifici incarichi di lavoro retribuiti come determinati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno il dovere di pagare la quota annuale; la morosità e la indegnità verranno sancite dall'assemblea dei soci.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il Consiglio Direttivo procederà periodicamente, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, alla revisione della lista dei soci.

I soci hanno il dovere di non svolgere attività concorrenziali con le attività di associazione.

Tuttavia il socio può svolgere, in proprio o attraverso soggetti terzi, attività simili o uguali a quelle svolte dalla Associazione previa comunicazione agli organi della associazione che rilasciano nulla osta all'esercizio delle attività del socio che comunque non devono arrecare danni morali ed economici alla Associazione.

VOLONTARI

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13. Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionale o con contratto di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.
- Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad

una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;



- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.



L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r, pec o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Clavuzza

Manuch

